

Allegato "A"
alla delibera C.C. n. 23 del 28.03.2018



Comune di Monteriggioni

Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici in favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri soggetti pubblici o privati

Indice

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

Articolo 2

Ambito di applicazione

Articolo 3

Destinatari

Titolo II

Concessione contributi e benefici economici

Articolo 4

Competenze e termini del procedimento

Articolo 5

Contributi per attività ordinarie

Articolo 6

Contributi finalizzati a specifiche attività e progetti

Articolo 7

Istanze

Articolo 8

Liquidazione dei contributi

Titolo III

Disciplina per la concessione dei patrocini

Articolo 9

Patrocinio

Articolo 10

Soggetti beneficiari dei patrocini

Articolo 11

Procedura per la concessione dei patrocini

Articolo 12

Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

Articolo 13

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

Titolo IV

Esclusioni, Responsabilità, Accordi

Articolo 14

Esclusioni e rapporti

Articolo 15

Accordi di collaborazioni e convenzioni

Articolo 16

Interventi straordinari

Titolo V

Norme finali

Articolo 17

Misure di semplificazione

Articolo 18

Norma finale

Articolo 19

Entrata in vigore

Titolo I
Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia regolamentare, ed in attuazione dei principi di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione favorisce anche mediante la concessione di contributi e/o vantaggi economici, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale.
2. I provvedimenti di attribuzione dei benefici e dei vantaggi economici devono essere ispirati al principio di responsabilizzazione del beneficiario nel corretto utilizzo delle pubbliche risorse economiche, strumentali e/o strutturali concesse.
3. Con il presente Regolamento il Comune di Monteriggioni, di seguito denominato "Comune" disciplina altresì i criteri e le modalità di concessione del patrocinio a soggetti pubblici o privati.
4. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, stabilisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi.

Articolo 2

Ambito di Applicazione

1. Le attività per le quali il Comune può effettuare la concessione delle erogazioni previste dall'art. 1 del presente regolamento, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono:
 - a) attività di carattere socio-assistenziale e sanitarie
 - b) attività di tutela, conservazione e valorizzazione dell'ambiente e delle specie animali, del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni locali;
 - c) attività di educazione o formazione;
 - d) attività di promozione delle attività sportive, del tempo libero, e di aggregazione giovanile;
 - e) attività di protezione civile;
 - f) attività di valorizzazione del tessuto economico con particolare riguardo alla cultura, al turismo ed allo spettacolo;
 - g) ogni altra attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (d. lgs. n. 117/2017).
2. Sono comunque esclusi dalla disciplina del presente regolamento le erogazioni ed i contributi economici derivanti da:
 - a) concessioni, o cessione a vario titolo, di immobili di proprietà comunale ad esclusione dell'uso di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
 - b) gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
 - c) gestione da parte di terzi di attività caratterizzate da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultra annuale - e da obblighi di controprestazioni assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - d) gestione di servizi ed attività caratterizzate da normative specifiche per i quali il comune interviene con apposita disciplina.

- 3) La concessione di contributi previsti da Leggi nazionali o regionali o da altro Regolamento comunale è regolata dalle norme degli stessi e dai decreti di attuazione anche in deroga alla disciplina del presente Regolamento.

Articolo 3

Destinatari

1. I provvedimenti di cui all'art. 1 del presente regolamento, sono disposti dal Comune a favore di:
 - a) fondazioni, istituzioni/enti pubblici o privati senza scopo di lucro;
 - b) comitati purché formalmente costituiti;
 - c) associazioni iscritte negli appositi registri di cui al Titolo VI del Codice del Terzo Settore o equipollenti.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a pubblicizzare in maniera adeguata l'utilità in termini di patrocinio e/o vantaggio economico ricevuto dal Comune.

Titolo II

Concessione contributi e benefici economici

Articolo 4

Competenze e Termini del Procedimento

1. Di norma la Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno stabilisce con proprio atto di indirizzo la ripartizione delle risorse finanziarie, disponibili a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e da destinare rispettivamente per:
 - a) l'erogazione dei contributi ordinari di cui al successivo art. 5;
 - b) l'erogazione dei contributi finalizzati di cui al successivo art. 6;
2. La Giunta Comunale con l'atto di cui al precedente comma 1 prevede altresì le risorse da riservare per l'erogazione di contributi in accompagnamento alla concessione del patrocinio dell'amministrazione comunale;
3. La Giunta Comunale, contestualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui ai precedenti commi 1 e 2 definisce i criteri per l'approvazione di uno o più bandi da pubblicare nel corso dell'anno con la contestuale ripartizione dei contributi di cui al comma 1 lettere a) e b) tenendo conto, di norma, ai fini dell'attribuzione delle risorse, di:
 - rappresentatività e rilevanza territoriale del soggetto destinatario del contributo;
 - attinenza e coerenza con i programmi comunali;
 - innovatività dell'idea progettuale;nonché, per la concessione dei contributi finalizzati:
 - rapporto tra costo previsto o presunto e contributo richiesto;
 - della qualità e quantità dei soggetti che aderiscono all'iniziativa promossa.
4. Il Responsabile competente, nei 30 giorni successivi alla data dell'atto di indirizzo di cui al precedente comma 1 predisporre uno o più bandi per la concessione dei contributi di cui al precedente comma 1 lettere a), e b) provvedendo alla loro pubblicazione per 30 giorni ed alla massima pubblicizzazione, assicurando altresì la più ampia conoscenza ed informazione delle linee-guida eventualmente definite dalla Giunta Comunale, delle modalità di accesso ai contributi, della documentazione necessaria a corredo della domanda.

5. Il Responsabile competente, in conformità agli atti di indirizzo della Giunta Comunale di cui ai commi 1 e 3 avvia l'istruttoria esaminando le domande pervenute, valutando le idee progettuali ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 lett. b), provvedendo, se necessario, al confronto diretto con i soggetti interessati al fine di verificarne oltre che la fattibilità, la rispondenza alle linee guida ed agli indirizzi programmatici; successivamente il Responsabile competente trasmette alla Giunta Comunale, ai fini dell'approvazione, apposita relazione con la quale sono indicate le proposte di concessione nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento nonché degli indirizzi contenuti negli atti programmatici adottati dal consiglio e dalla giunta comunale.

Articolo 5

Contributi per Attività Ordinarie

1. La Giunta Comunale può mettere annualmente a disposizione somme di denaro a sostegno dell'attività esercitata sulla base di una programmazione almeno annuale a favore delle associazioni di cui al d. lgs. 175/2017 con sede nel comune di Monteriggioni.

Articolo 6

Contributi finalizzati a specifiche attività e progetti

1. I contributi finalizzati a specifiche attività e progetti sono concessi a tutti i soggetti di cui al precedente articolo 3 che abbiano sede nel territorio del comune di Monteriggioni.
2. La giunta comunale con proprio atto, può disporre, in via eccezionale, la concessione dei contributi di cui all'art. 4 comma 1 lettera b anche ad associazioni non iscritte all'albo per lo svolgimento di iniziative di particolare rilevanza culturale, sociale e sportiva, nell'interesse della comunità locale.

Articolo 7

Istanze

1. La documentazione per la concessione dei contributi e benefici economici di cui ai precedenti articoli 5 e 6 deve essere recapitata all'Ufficio Protocollo del Comune di Monteriggioni, Via Cassia Nord, 150 nei modi e termini previsti dai relativi bandi, approvati dal Responsabile competente e contenere l'istanza debitamente compilata con l'indicazione del possesso dei requisiti richiesti. Con l'approvazione del bando il Responsabile competente approva altresì il modello di istanza e l'elenco dei documenti a corredo della medesima.

Articolo 8

Liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi sarà effettuata:
 - a) in un'unica tranche, contestualmente all'atto di concessione da parte del responsabile competente, per i contributi ordinari;
 - b) in due o più tranches, anche in base all'importo del contributo e della natura dell'attività oggetto dello stesso, per i contributi di cui all'art. 6; le tranches verranno erogate per stato di avanzamento, nella misura massima dell'80% del contributo richiesto, mentre il saldo verrà pagato al termine del progetto;
2. Per i contributi di cui all'art. 6, il responsabile competente, a seconda dell'importo del contributo e della natura dell'attività, nell'atto di concessione può prevedere altresì, previa richiesta del soggetto interessato, la liquidazione di un acconto non superiore al 40% del contributo concesso;

3. Il saldo dei contributi di cui al precedente comma 1 lettera b) è di norma liquidato al termine dell'iniziativa e previa richiesta, corredata del rendiconto finanziario e dei documenti giustificativi delle entrate e delle uscite e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'avviso.
4. Nel caso in cui dal rendiconto finale e dai documenti contabili presentati dovesse risultare una spesa inferiore a quella prevista, la liquidazione sarà corrisposta in misura proporzionale, riservandosi comunque la richiesta di restituzione delle somme già anticipate.
5. Decadranno dal diritto di concessione del beneficio con obbligo di restituzione delle somme anticipate, quei beneficiari che non realizzino l'iniziativa o la manifestazione oppure ne modifichino sostanzialmente l'oggetto senza darne preventivo annuncio all'Amministrazione.

Titolo III

Disciplina per la concessione dei patrocini

Articolo 9

Patrocinio

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte del Comune a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività svolte degli stessi.
2. Il patrocinio è concesso con atto della Giunta Comunale e rappresenta una forma di apprezzamento del Comune di Monteriggioni e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi, coerenti con gli atti di indirizzo e di programmazione dell'ente ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico anche in base alla rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (ad esempio il numero di potenziali fruitori), alla significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.
3. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne) o per attività programmate.
4. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione a generiche attività.
5. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.
6. Con la concessione del patrocinio l'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti patrocinati e soggetti terzi.
7. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione da obblighi tributari né costituisce esonero dall'obbligo di richiedere ed ottenere permessi e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 10

Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Possono beneficiare del patrocinio del Comune i soggetti di cui all'art. 3 per lo svolgimento di iniziative ricomprese nell'art. 2 del presente regolamento.
2. Possono beneficiare del patrocinio del Comune anche operatori economici che per notorietà e struttura sociale diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa intrapresa, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo Statuto e dagli atti di programmazione del

Comune; trattandosi di iniziative commerciali e/o a scopo di lucro, non sono ammessi contributi economici associati alla concessione del patrocinio.

3. Per iniziative di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune e del suo territorio il Comune può concedere il patrocinio anche per iniziative con profili commerciali e lucrativi.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Articolo 11

Procedura per la concessione dei patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio del Comune, presentano un'istanza con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di inizio o svolgimento dell'evento.
2. L'istanza, è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - d) gli strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. La Giunta, dopo che il Responsabile competente ha effettuato l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce anche le condizioni specifiche per l'eventuale utilizzo dello stemma comunale in relazione all'iniziativa patrocinata.

Articolo 12

Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione formale ad utilizzare il logo-stemma del Comune in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa; accanto al logo dovrà essere apposta la dicitura "con il patrocinio del Comune di Monteriggioni".
2. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.
Il ruolo del Comune è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Articolo 13

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Previa richiesta del soggetto interessato, la concessione del patrocinio può essere associata anche alla concessione di:
 - a) *vantaggi economici* intesi come:
 - attribuzione di benefici, anche sotto-forma di interventi di co-partecipazione, quali prestazioni di servizi compresi quelli di cui all'art. 22 comma 3/bis del D.L. n. 50/2017 in ordine alle spese del personale relative alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento dell'attività;
 - concessione temporanea, gratuita o con tariffe ridotte nel rispetto dei regolamenti vigenti, di strutture e/o beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

- b) *contributi*: intesi come erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.
2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico all'iniziativa per la quale si prevede il sostegno economico. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di servizi, beni e/o strutture di proprietà o nella disponibilità comunale, il valore del vantaggio economico è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

Titolo IV

Esclusioni, Responsabilità, Accordi

Articolo 14

Esclusioni e rapporti

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato il patrocinio e/o contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono dal Comune contributi, anche nell'ipotesi in cui tra i membri degli organi amministrativi del soggetto beneficiario ne facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
3. Nessun rapporto potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può ritirare la concessione del patrocinio e sospendere l'erogazione del contributo il quale, a seguito dell'esito degli accertamenti, potrà essere revocato in qualsiasi momento.

Articolo 15

Accordi di collaborazione e convenzioni

1. Per la realizzazione di specifiche iniziative e/o d'interventi di particolare interesse per la collettività il Comune può stipulare accordi e/o convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento nell'ambito dei settori di attività disciplinate all'art. 2, nel rispetto dei principi e delle norme previste dal presente regolamento in quanto compatibili.
2. L'ente può partecipare all'organizzazione delle iniziative e/ o interventi attraverso ausili di carattere economico, di personale ,di strutture e/o attrezzature, servizi di proprietà previa stipula di apposito accordo di collaborazione.
3. Gli accordi sono autorizzati con deliberazione d'indirizzo della Giunta comunale.
4. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di medio-lungo termine di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con i soggetti associativi nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
5. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la

verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

6. L'Amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni, sulla base del criterio della rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale.
7. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle Associazioni al Comune.
8. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissata al massimo in tre anni, ed è rinnovabile con atto espresso della Giunta Comunale. Esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

Articolo 16

Interventi straordinari

1. In casi particolari, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta con provvedimento della Giunta Comunale a favore di Enti pubblici o privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale.
2. La Giunta Comunale può procedere alla concessione di contributi straordinari, anche in conto capitale, per far fronte a richieste motivate dalla particolare rilevanza dell'iniziativa proposta, ovvero qualora tale contributo sia ritenuto necessario per un miglior conseguimento, mantenimento e/o sviluppo del fine sociale dell'Ente o Associazione considerato, secondo il principio della sussidiarietà, di particolare aderenza ai programmi dell'Amministrazione Comunale e/o agli interessi della collettività.

Titolo V

Norme finali

Articolo 17

Misure di semplificazione

1. Al fine di rendere più agevole la presentazione delle domande, il Responsabile dell'Area Affari Generali approva la modulistica che dovrà essere utilizzata dal soggetto richiedente.

Articolo 18

Norma finale

1. Al presente regolamento verrà data adeguata pubblicizzazione per consentire a tutti gli interessati di presentare nei termini eventuali richieste di intervento.

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato nelle forme di legge e di Statuto, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio OnLine e sul sito istituzionale dell'ente; da tale data è abrogato il regolamento per la concessione di contributi e benefici economici precedentemente approvato con deliberazione consiliare n. 4/2007 nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

